

L' "INTERESSE" DELLE GENERAZIONI FUTURE

Di Giuseppe Vettori

| 631

SOMMARIO: *1. La struttura e l'effettività dell'art.9, Costituzione. – 2. Il ruolo della giurisprudenza e della Pubblica Amministrazione in Italia ed in Europa. – 3. L'evoluzione della soggettività e delle situazioni soggettive. Il compito della Scienza giuridica. – 4. Per una dogmatica rimediale.*

ABSTRACT. Il contributo offre un primo commento all'art. 9 della Costituzione, come recentemente modificato, e introduce la ricerca sull'interesse delle generazioni future.

The note offers a first remark on Article 9 of the Italian Constitution, as recently amended, and it introduces the legal research on the interest of next generations.

1. La struttura e l'effettività dell'art.9, Costituzione.

Il nuovo testo dell'articolo 9 della Carta costituzionale afferma che la Repubblica tutela, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell' "interesse" delle future generazioni¹. Per comprendere questa parola² occorre riflettere sulla sua presenza, ora, nel sistema delle fonti descritto nell'art. 117 della nostra Costituzione.

I primi commenti provengono per lo più da studiosi del diritto pubblico e si intrecciano opinioni diverse. Si sottolinea la svolta sulla tutela ambientale delle sentenze della Corte costituzionale tedesca, del Tribunale Amministrativo di Parigi, della Corte federale dell'Aja, soffermandosi anche sull'enorme contenzioso definito o pendente in tutto il mondo. Si precisa che la nuova norma enuncia un valore

oggettivo e non un diritto. Sicché si affiderebbe la sua attuazione alle sole politiche pubbliche, senza indicare una nuova situazione soggettiva che sarebbe stata, si osserva, poco più che un'ambigua formula di stile³.

Vorrei iniziare da qui. Da una replica a tale conclusione e da un'analisi del significato giuridico del termine 'interesse' muovendo da lontano.

Stefano Rodotà, in un libro recente e molto noto,⁴ parla dei diritti con due visioni diverse e complementari. Rispetto all'azione della Politica e per il loro rapporto con il mondo dei beni. Solo un cenno ad entrambi questi due profili.

Secondo il nostro Autore i diritti mutano volto nel tempo, ma restano l'unica forza capace di contrapporsi alla legge naturale del mercato. Replica in modo perfetto alle critiche di chi vede in essi un'insidia alla sovranità delle maggioranze parlamentari o un costo incompatibile con l'equilibrio dei bilanci. E la sua analisi muove da una consapevolezza forte.

I diritti non hanno effettività senza un potere che li garantisca e una forma giuridica che ne consenta la realizzazione. Ma la tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e delle generazioni future spinge "il loro raggio di azione" oltre qualsiasi "limite temporale ed oltre ogni confine" Di più. I diritti fondamentali, individuali o collettivi, disegnano il perimetro legittimo dell'azione politica. Individuano i criteri in base ai quali deve essere fatta la ripartizione delle risorse. Sono limiti alla discrezionalità politica, capaci di andare al cuore "del modo in cui il potere si organizza e si manifesta"⁵.

D'altra parte, il legame fra i diritti e il mondo dei beni e delle cose, ha subito, osserva ancora il nostro autore, profonde modificazioni⁶. Tutte note. Solo qualche traccia.

Nel 2007 si è insediata una Commissione per inserire nel codice civile una più ampia tipologia di beni. Nello stesso anno è stato pubblicato un libro sulla necessità di invertire la rotta sulla forma giuridica della proprietà, con intervento di autorevoli civilisti⁷. Tutti attenti ad un fenomeno nuovo: il dif-

¹ Questa la dottrina più recente selezionata dalla Corte costituzionale per l'incontro del giugno 2023: L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, 2021; ID. *Le "future generazioni" sono entrate in Costituzione. Conseguenze giuridiche e politiche*, in *Luiss, School of Government 2022*, ID., *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2022; M. BERTOLISSI *Amministratori, non proprietari dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*, in *Federalismi.it*, 2023; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 2022; F. CIRILLO, *La sostenibilità come diritto delle generazioni presenti?*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, 2022; L. IMARISIO, *La riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione: un(prudente) ampliamento di prospettiva del diritto costituzionale dell'ambiente*, in *IlPiemonte delle autonomie – Rivista quadrimestrale di scienze dell'amministrazione*, 2022; A. LAURO, *Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future generazioni? Detti e nondetti di un principio di origine giurisprudenziale*, in *BioLaw Journal*, 2022; P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *federalismi.it*, 2023; F.G. MENGA, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal*, 2022; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, 2022; D. PORENA, «Anche nell'interesse delle generazioni future». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 2022; F. SANCHINI, *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2022; G. SCARSELLI, *I nuovi artt. 9 e 41 Cost.: centralità dell'uomo e limiti di revisione costituzionale*, in *giustiziainsieme.it*; L. VIOLINI - G. FORMICI, *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in *Il diritto dell'economia*, 2021.

² V. in particolare, A. D'ALOJA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, IX, 2016, 343 ss. e M.W. MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020.

³ M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit.

⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 41 ss. e 105 ss.

⁵ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p.94 ss. e 103 ss.

⁶ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 105 ss.

⁷ U. MATTEI, E. REVIGLIO, S.RODOTÀ, (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2007, ed ivi gli interventi di P. GROSSI, *Trasformazioni dominicali*, p.49 ss.; A. GAMBARO, *Gli Statuti dei beni pubblici*, p. 55; S. CASSESE, *Le teorie della demanialità e la trasformazione dei beni pubblici*, p. 67 ss.; G. GUARINO, *Gestione del patrimonio pubblico ed Eurosistema*, p. 73 ss; P. PERLINGIERI, *La gestione del patrimonio pubblico: dalla logica dominicale alla destinazione funzionale*, p. 85 ss.; R. DI RAIMO, *Proprietà, economia*

fondersi di quella che fu allora definita “la ragionevole follia dei beni comuni”⁸. Dunque, un profondo mutamento rispetto al modello della proprietà solitaria, di fronte all’emergere di una terza dimensione dominicale inclusiva di soggetti e interessi diversi.

È noto che la proposta non è mai divenuta legge. Ma le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pochi anni dopo, interpretando gli articoli 9, 117, 118 della Costituzione hanno tratto da essi una forma delle situazioni soggettive sui beni, non solo proprietaria-patrimoniale, ma personale-collettivistica, fino a considerare comune una cosa per le sue intrinseche caratteristiche (ambientali e paesaggistiche)⁹, come nel caso degli usi civici e collettivi, delle servitù pubbliche, delle aree protette, dei parchi nazionali e regionali. Beni, in molti casi, che appartengono a tutti e a nessuno o che devono essere gestiti in base ai principi di eguaglianza, solidarietà intergenerazionale e sussidiarietà (art. 2,9,41, 118 comma 4 della Costituzione).

Fra queste situazioni è ora compreso espressamente il nuovo *interesse*. Riferito a chi ancora non c’è.

Si può dire così, dopo la modifica costituzionale, che le generazioni future, hanno, nel sistema delle fonti, una nuova pretesa primaria sulle cose (come l’ambiente, la biodiversità, l’ecosistema e la salute) compresa nella disciplina dei principi fondamentali. I quali sono garantiti e attuati non solo da un’azione politica. Per un motivo chiaro. Gli articoli 9 e 41 indicano una nuova forma di protezione rispetto a beni a cui il legislatore, la Pubblica Amministrazione e le Corti devono garantire piena effettività. Si tratta di capire come.

2. Il ruolo della giurisprudenza e della Pubblica amministrazione in Italia ed in Europa.

La Corte costituzionale italiana ha svolto un’attività diffusa e attenta ad alcune implicazioni particolari.

Ribadisce la competenza statale in materia ambientale contro i provvedimenti e le prassi delle Regioni¹⁰. Rafforza la funzione dei domini collettivi di godimento con espresso riferimento alle generazioni future¹¹. Colpisce la dilatazione della copertura del disavanzo regionale di bilancio, come pratica contraria all’equità intergenerazionale¹² e al principio di legittimità democratica delle Istituzioni¹³. Controlla gli interventi sul sistema previdenziale richiamando il patto fra le generazioni¹⁴. Indica, in una serie di sentenze sui minori disabili e stranieri, come si debba realizzare l’effettività della tutela. Le somme necessarie per garantire la protezione di situazioni fragili devono essere iscritte in bilancio con priorità rispetto ad ogni altra¹⁵.

Da tutto ciò emerge un preciso compito della Pubblica amministrazione e un controllo molto attento della Corte costituzionale, che trae origine dalla propria giurisprudenza sulla ragionevolezza come controllo di costituzionalità, tratto dall’art. 3 e dal principio di eguaglianza da misurare in concreto¹⁶. Non solo.

La regolazione comunitaria segue un metodo diverso, ma altrettanto efficace in tema di ambiente

pubblica e identità nazionale, p. 97 ss.; G. NAPOLITANO, *I beni pubblici e le “tragedie dell’interesse comune”*, p. 129 s.

⁸ Si v. il bel saggio di R. CATERINA, *Il benicomunismo come orientamento culturale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 293. Inoltre, si v. S. RODOTÀ, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Quest. Giust.*, 2011; ID. *Beni comuni*, Modena, 2013; U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011; ID. *Il benicomunismo e i suoi nemici*, Torino, 2015; M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013; A. QUARTA e M. SPANÒ (a cura di), *Beni comuni 2.0. Controegemonia e nuove istituzioni*, Milano-Udine, 2016; L. NIVARRA, *Quattro usi di “beni comuni” per una buona discussione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2016, p. 41.

⁹ Cass. Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in *Giur. it.*, 2011, p. 2506, con nota di C.M. CASCIONE, *Le Sezioni unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici* e in *Foro it.*, 2012, c. 572 con nota di A. PALMIERI, *Sulle valli da pesca della Laguna di Venezia* e di E. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*.

¹⁰ Corte cost., ord. 18 luglio 2012, n. 216 e Corte cost. sent. 8 febbraio 2023, n. 11 (entrambe in www.cortescostituzionale.it).

¹¹ Corte cost., sent. 5 ottobre 2022, n. 236; Corte cost., sent. 6 ottobre 2021, n. 228; ord. 22 settembre 2021, n. 216 (tutte in www.cortescostituzionale.it).

¹² Corte cost., sent. 10 novembre 2021, n. 235; sent. 18 gennaio 2017 n. 6; sent. 28 gennaio 2020, n. 4 (tutte in www.cortescostituzionale.it).

¹³ Corte cost., ord. 12 gennaio 2011, n. 18, in www.cortescostituzionale.it.

¹⁴ Corte cost., sent. 9 novembre 2020, n. 234; Corte cost., sent. 17 aprile 2015, n. 65; Corte cost., sent. 16 novembre 2016, n. 241; Corte cost., 19 aprile 2016, n. 107 (tutte in www.cortescostituzionale.it).

¹⁵ Corte cost., sent. 21 febbraio 2011, n. 61; Corte cost., sent. 10 marzo 2011, n. 62; Corte cost. sent. 12 dicembre 2011 n. 329; Corte cost., ord. 2 novembre 2009, n. 285; Corte cost., 26 maggio 2010, n. 187; Corte cost., 11 marzo 2013, n. 40 (tutte in www.cortescostituzionale.it).

¹⁶ Corte cost., sent. 28 marzo 1996, n. 89, in www.cortescostituzionale.it.

con la Convenzione di Aarhus¹⁷ e con la Comunicazione della Commissione del 2017¹⁸.

La Convenzione afferma il diritto ad un ambiente sano e il dovere di tutelare questo bene, individualmente e nell'interesse delle future generazioni. Impone agli stati nazionali di consentire l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali, la tutela giurisdizionale effettiva. Riconosce, dunque, diritti politici e civili a singole persone e ad associazioni nell'*interesse* delle generazioni future, e individua doveri per le Parti pubbliche.

La Comunicazione del 2017 sistema le disposizioni vigenti dell'ordinamento comunitario e del diritto derivato, come quadro necessario per l'accesso alla giustizia ambientale con rimedi effettivi. Esamina e raccoglie le sentenze della Corte di Giustizia. Valorizza il ruolo degli organi giurisdizionali nazionali, quale mezzo per garantire l'effettività del diritto dell'Unione europea, anche tramite il rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE). Facilita l'accesso alla giustizia perché spiega e interpreta le disposizioni vigenti per contribuire a migliorare l'applicazione delle regole e dei principi. Assicura che la Commissione seguirà lo sviluppo della giurisprudenza e prenderà in considerazione l'opportunità di aggiornare il testo del provvedimento. Tutto ciò con grande attenzione per gli Stati membri, i giudici, i professionisti del diritto e il pubblico comune¹⁹.

¹⁷ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla Giustizia Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998. Il sistema è arricchito dalla Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (2017/C 275/01).

¹⁸ Regolamento (CEE) n.1367/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 6 settembre 2006 modificato da Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento e del Consiglio

¹⁹ Queste le conclusioni "L'analisi mostra che, come interpretate dalla Corte, le disposizioni vigenti dell'acquis dell'Unione, in particolare quelle del diritto derivato dell'Unione in materia ambientale e dagli impegni internazionali, forniscono già un quadro coerente per l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Esse disciplinano tutti gli aspetti fondamentali della materia, garantendo che il pubblico, tra cui le ONG ambientaliste, abbiano il diritto di adire gli organi giurisdizionali nazionali, ottenere un corretto esame della causa e avvalersi di rimedi effettivi. Oltre a ciò, le sentenze pronunciate dalla Corte negli ultimi dieci anni mostrano l'importanza che essa attribuisce all'accesso agli organi giurisdizionali nazionali quale mezzo per garantire l'effettività del diritto dell'Unione. Le cause avviate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali non solo permettono di contestare decisioni, atti od omissioni di autorità pubbliche degli Stati membri sulla base del diritto ambientale dell'Unione, ma anche, tramite il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, consentono alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione e sulla validità degli atti dell'Unione. 211. La presente comunicazione facilita l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali, in quanto spiega e interpreta le disposizioni giuridiche vigenti. In tal modo contribuisce a migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione. Essa intende essere un aiuto per gli Stati membri, gli organi giurisdizionali nazionali, i professionisti del diritto e il pubblico, e la Commissione seguirà con interesse

3. L'evoluzione della soggettività e delle situazioni soggettive. Il compito della Scienza giuridica.

Negli anni Settanta del Novecento, Pietro Rescigno parla dei diritti soggettivi come di una categoria strettamente legata alla logica proprietaria, che si occupa di beni destinati al godimento esclusivo e non fruibili da tutti, come l'aria, l'acqua, l'ambiente²⁰. Avverte che la linea di sviluppo del tempo espande, già allora, il potere di agire a tutela di nuove esigenze, per un motivo chiaro. Beni estranei al modello dominicale, ma sentiti e protetti quali beni propri, irrompono in un tempo avvolto da "religioni" e "moralì" "assopite" in un mondo "inquieto". Quello degli anni Settanta e Ottanta appunto.

All'inizio del nuovo secolo questa evoluzione deve fare i conti con una visione diversa. Le situazioni soggettive, per una parte autorevole della dottrina, non sono nulla di più e di diverso degli effetti giuridici. Perché il diritto soggettivo ha il solo compito di identificare la Persona che dovrà ricevere l'adempimento di chi la norma considera obbligato. Norma che è tale non per la sanzione o per il linguaggio che usa, ma per un indice empirico. Il giudizio ipotetico (se A allo B) che essa esprime in relazione a un fatto o un atto, stabilito dalla legge²¹.

Se si alza lo sguardo sul nuovo articolo 9 della Costituzione, emerge una dimensione diversa da una consequenzialità fra un fatto e un effetto. Si afferma la piena rilevanza dell'*interesse* delle generazioni future come situazione inviolabile affermata in un contesto di principi fondamentali che fondano un ordine giuridico da rendere effettivo.

In sintonia con quanto avviene nella giurisprudenza da oltre venti anni, sino alla più recente dottrina, la quale pone in luce aspetti acquisiti da tem-

come tali beneficiari ne faranno uso e come l'accesso alla giustizia in materia ambientale evolverà nell'Unione. 212. Il ruolo della Corte continuerà a essere fondamentale nell'interpretazione del diritto dell'Unione applicabile all'accesso alla giustizia in materia ambientale, compreso il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE in materia di tutela giurisdizionale effettiva. A questo proposito, la giurisprudenza esistente mostra i proficui risultati della cooperazione tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali nell'ambito dell'articolo 267 del TFUE, che si può supporre continueranno a prodursi. La Commissione seguirà attentamente la futura giurisprudenza pertinente della Corte e la valuterà, e, se necessario, prenderà in considerazione l'opportunità di aggiornare la presente comunicazione. 18.8.2017 C 275/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ".

²⁰ P. RESCIGNO, *Disciplina dei beni e situazioni della persona*, in *Quaderni fiorentini*, 5-6, 1976-77, p.861; adde, P. GROSSI, *Pagina Introduttiva*, in *ivi*, p. 1 ss. e S. RODOTÀ, *La logica proprietaria tra schemi ricostruttivi e interessi reali*, in *ivi*, p. 881.

²¹ N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, 1990, 34 ss.

po. Fra i quali. L'articolazione diversa di situazioni soggettive protette dopo la sentenza 500 del 1999, sulla risarcibilità degli interessi legittimi. La critica al volontarismo e alla crisi del consenso, ma non alla operatività del concetto di diritto soggettivo²². L'attenzione non agli aspetti simbolici o formali ma all'effettività e alla giustiziabilità dei diritti, per "individuare le procedure adeguate per attivarli e darvi accesso"²³.

4. Per una dogmatica rimediale.

Da qui la necessità di una buona dogmatica. Solo un cenno.

Niklas Luhmann, in posizione critica con il positivismo allora imperante, osserva che la giustizia non è una norma superiore, ma solo un obbligo di aumentare la complessità della decisione²⁴. Sicché la dogmatica deve ridurre questa complessità per consentire che "quel volgere lo sguardo ora alle norme e ora ai fatti non resti senza guida, ma sappia di essere vincolato al sistema giuridico".

Luigi Mengoni, sul finire del secolo scorso, va oltre: la norma non è il testo, ma il suo significato compreso in relazione al caso da decidere²⁵. L'analisi del linguaggio va completata anche con dati esterni al testo e la dogmatica ha un compito preciso. Deve procurare un quadro stabile di riferimento valutativo, usando anche modelli di decisione già noti²⁶. Aprire la strada per l'analogia²⁷. Consentire l'uso di un sillogismo critico che consenta soluzioni giustificabili *ex ante* e controllabili *ex post*²⁸.

Se attualizziamo questi moniti emerge un compito preciso oggi.

Occorre costruire regole e rimedi in modo contestuale, tenendo conto di una pluralità di soggetti che producono diritto in base ad una pluralità di fonti. Vediamo come. In estrema sintesi.

Nei primi anni del 2000 la dilatazione dei mercati e l'accentuarsi della complessità dei sistemi hanno prodotto fenomeni simili in ogni ordinamento. Deperisce il ruolo e l'utilità delle tradizionali categorie, cresce il rilievo delle discipline di settore, mentre ciò che avviene nel diritto comunitario è noto. Il fervore di studi e il fiorire di commissioni e di testi per la creazione di un diritto comune delle obbligazioni e dei contratti si è chiuso con l'abbandono di ogni progetto organico.

D'altra parte, non è cessata l'azione comunitaria indicata nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, volta a creare un nucleo di principi uniformi a livello sovranazionale. La Commissione e la Corte di Giustizia in tema di ambiente, e non solo, stanno svolgendo un ruolo fondamentale. Senza astratte generalizzazioni. E con un metodo chiaro.

La necessità di ripensare concetti astratti e di individuare invece *rimedi effettivi*. Il che pone un problema iniziale. Precisare il significato delle due parole. *Rimedio* ed *effettivo*.

Iniziamo dal primo, dal profilo sostanziale. Ripetendo cose note a tutti²⁹.

Negli ordinamenti continentali, a differenza della *common law*, il diritto precede il rimedio con una precisa conseguenza. L'analisi delle forme di tutela presuppone l'esistenza di un interesse protetto, sicché l'approccio rimediale non incide sull'*an* della protezione, ma solo sulla modalità di ricerca e di attuazione della protezione più efficiente. Ciò significa che il rimedio non si sostituisce al diritto o all'obbligazione sostanziale, ma intende fornire una tutela adeguata in presenza di violazioni di interessi già protetti.

Il metodo dunque rifiuta il formalismo, e sul punto occorre un chiarimento ulteriore³⁰.

Rifiuto del formalismo significa attribuire un ruolo ai Principi nel riconoscimento della rilevanza giuridica di un interesse. Per un motivo chiaro. In mancanza di una precisa disposizione non esiste il vuoto se esiste un Principio. Ciò si evince con chiarezza dall'art. 117 della Costituzione che sottopone la potestà legislativa al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali³¹. La chiara attribuzione di preminenza a forme gerarchicamente sovraordinate alla legge, attribuisce ai principi superiori il valore di indici di una giuridicità, che esiste anche in mancanza di una precisa e completa disposizione.

²² T. DALLA MASSARA, *Il Consenso annichilito. La critica radicale del contratto in Siegmund Schlossmann*, Bologna, 2021, p. 103 ss.

²³ M. GRAZIADEI, *Il Diritto soggettivo*, in *Tratt. Sacco*, Torino, Utet, 2001, p. 62-63.

²⁴ N. LHUMANN, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica* (1974), Bologna, 1978, p.48-49, 58 ss.

²⁵ L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976, p. 24-25.

²⁶ L. MENGONI, *Prefazione*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, p. VIII-IX.

²⁷ Si v. V. VELLUZZI, *L'analogia giuridica presa sul serio*, in *Criminalia*, 2021.

²⁸ Si v. G. BENEDETTI, *Fattispecie e altre figure di certezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 1103 e M. TARUFFO, *Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto*, in *ivi*, 2001, p. 11.

²⁹ *Ex multis*, si v. A. DI MAJO, *Il linguaggio dei rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 341; S MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto continentale*, in *ivi*, 2007, p. 585.

³⁰ Mi permetto il richiamo a G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020, p.11. ss.

³¹ G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, cit., p.41 ss.

Ed è ciò che accade con la riforma dell'art. 9 della Costituzione.

Ciò che occorre è un ripensamento del linguaggio e degli strumenti concettuali affidandosi ancora alla “potenza creativa del diritto”³² e alle intuizioni più brillanti del passato in una continuità che afferma i diritti e gli interessi protetti come espressione di principi di giustizia in assenza, spesso, di un titolare determinato³³ perché intesi, anche e soprattutto, come “vincoli per l'azione dei poteri” che si difendono con comportamenti collettivi, superando, in certi casi, l'idea stessa di capacità e titolarità per incentrare la loro identità sulla rappresentanza di chi li può far valere.

Sicché il riferimento alle generazioni future e ai loro interessi è l'occasione più stringente per ripensare il linguaggio del diritto e dei diritti da fissare in una sintesi con i doveri di solidarietà espressa dall'art. 2 della Costituzione, costruita sull'idea di effettività di azioni e tutele che devono incorporare le esigenze del tempo e la responsabilità verso gli altri³⁴.

Come si è ricordato esiste un ampio materiale normativo che affianca e supera la codificazione civile ed occorre ripartire dalla sollecitazione di un'attività legislativa e da una costruzione sapienziale che sappia costruire nuove categorie e nuove tutele per dar voce a chi ancora non c'è e dare risposte agli scettici di fronte ad un cambiamento oramai impressionante. Non si parte da zero³⁵. Basta un esempio.

Il Tribunale costituzionale tedesco si è pronunciato, di recente, sul rispetto degli obblighi di protezione dei diritti fondamentali in un'azione attivata da minorenni e giovani adulti che “lamentavano un diritto fondamentale ad un futuro dignitoso” (art. 1.1 Cost. tedesca) leso dalle misure, a loro dire, insufficienti dello Stato tedesco in tema di contrasto al cambiamento climatico. Ciò perché il principio della Dignità umana non potrebbe essere violato dalle istituzioni tenute a garantire “le basi dell'autosviluppo e la conservazione delle condizioni di esistenza delle generazioni future”. La Corte ha ammesso i ricorsi contro la legge tedesca, ma non il reclamo costituzionale contro l'omissione da parte del legislatore che ha comunque provveduto ad emanare un provvedimento sulla base del suo po-

tere discrezionale³⁶. Ma esistono oggi nel mondo oltre 1500 contenziosi. Un caso contro l'Unione europea pende davanti alla Corte EDU³⁷. Esiste una letteratura molto ampia segno che la dottrina civilistica è chiamata a ripensare in profondità le categorie fondamentali: dalla struttura della norma privatistica, alla soggettività, alle situazioni soggettive.

Sul piano processuale sono ancora attualissime le parole di Chiovenda.

Andrea Proto Pisani ricorda di recente il Maestro, ponendo in luce il perché sui suoi scritti non abbiano lasciato traccia la patina del tempo³⁸.

Le premessa teorica di fondo del discorso di Chiovenda concerne la assoluta *atipicità* del diritto di azione «nel diritto moderno le azioni sono tante quanto sono le norme che possono attuarsi»³⁹; «nel nostro ordinamento la regola è che nel processo civile può chiedersi l'attuazione di *qualunque volontà di legge* che garantisca un bene»⁴⁰; «ogni volontà concreta di legge, di cui sia possibile la formazione secondo una legge sostanziale, deve trovare nella legge processuale mezzi idonei di attuazione» anche se «il numero e la natura di questi mezzi variano secondo le leggi dei vari luoghi e dei vari tempi»⁴¹.

Da qui la conclusione famosissima⁴²: «La volontà della legge tende ad attuarsi nel campo dei fatti fino alle estreme conseguenze praticamente e giuridicamente possibili. Conseguentemente il processo *deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire*. Il processo come organismo pubblico d'attuazione della legge è per sé stesso fonte di tutte le azioni praticamente possibili, che tendano all'attuazione d'una volontà di legge. E dunque *ogni modo d'attuazione della legge (ed ogni mezzo esecutivo) che sia praticamente possibile e non sia contrario ad una norma generale o speciale di diritto deve ritenersi ammissibile*.

³⁶ G. PULEIO, *Rimedi civilistici*, cit., p. 487.

³⁷ Traggo questi dati e moltissime suggestioni dal saggio di M. GRAZIADEI – D. DI MICCO, *Establishing the rights of nature in Italy: between tradition and change*, che ho potuto esaminare prima della pubblicazione per la cortesia di Michele Graziadei.

³⁸ A. PROTO PISANI, *Principi e valori ancora attuali del sistema di Giuseppe Chiovenda*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 526 e, *ivi*, il richiamo a P. SPAZIANI, *I processualisti dell'«età aurea»*, Bari 2022, e G. SCARSELLI, *Il devoto omaggio. Ricordo dei processualisti del passato*, Pisa 2020.

³⁹ A. PROTO PISANI, *Principi*, cit., e il richiamo a G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, I, n. 10, p. 30.

⁴⁰ A. PROTO PISANI, *Principi*, cit., e il richiamo a G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, I, n. 10, p. 30.

⁴¹ A. PROTO PISANI, *Principi*, cit., e il richiamo a G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, I, n. 10, p. 31-32.

⁴² A. PROTO PISANI, *Principi*, cit., e il richiamo a G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, I, n. 12 e *Id.*, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 81-82.

³² G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, cit., p. 365 ss.

³³ Come ci ricorda chi ha parlato, in un celebre saggio di “diritti senza soggetto”: R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss. e il riferimento all'eredità giacente, l'accettazione con beneficio d'inventario e la stessa idea di persona giuridica.

³⁴ A. D'ALOJA, *op. cit.*, 345-346.

³⁵ G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Pers.merc.*, 2021, p. 469.



Questa è la premessa e il significato processuale dell’*“effettività della tutela giurisdizionale come principio ermeneutico del diritto vigente.”* Ciò che si dice negli art. 2932 c.c. e l’art. 700 c.p.c. del codice del 1942 era già enunciato nei primi decenni del secolo scorso⁴³ e aspetta di essere attuato sia dalla legislazione che dall’interprete.

Ed è chiaro il compito della dottrina. Si dovranno ripensare i rimedi ma non solo.

Muta il ruolo della Corte costituzionale, della Pubblica amministrazione e dei giudici ordinari e amministrativi nel rafforzare gli strumenti di controllo contro l’inattività o gli abusi del Potere e contro i soprusi dell’Autorità.

Con un’azione che sappia comprendere l’esperienza umana in questo momento storico e sappia dare risposte alle attese e alle responsabilità di tutti nei confronti del futuro.

⁴³ V. ANDRIOLI, *Progresso del diritto e stasi del processo*, in *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei*, Padova 1958, V, p. 410 ss.